



Associazione Culturale "Marino Simic"

STATUTO

Art. 1 (Fondazione)

E' costituita l'Associazione Culturale "Marino Simic", avente sede presso l'abitazione del presidente pro-tempore.

L'Associazione Culturale "Marino Simic" non ha fini di lucro, é apartitica e non pone alcuna pregiudiziale nei confronti di chiunque richieda l'iscrizione e la partecipazione alle attività sociali.

L'Associazione può estendere le proprie attività anche a favore dei non Soci, siano essi persone fisiche, persone giuridiche, enti ed associazioni, conformemente al proprio oggetto sociale.

L'Associazione è legalmente registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Trieste dall'anno 2007.

Art. 2 (Scopo)

L'Associazione ha per scopo la valorizzazione e la promozione, la ricerca, lo studio, la trattazione e la divulgazione della storia, degli usi e dei costumi dell'Altopiano Carsico e habitat urbano nella sua interezza, comprendendo in questo quindi sia il territorio italiano sia quello sloveno.

Per il conseguimento degli obiettivi predetti l'Associazione si propone di:

- partecipare ed organizzare mostre, dimostrazioni, raduni di veicoli d'epoca e gruppi di ricostruzione storica, eventi rievocativi di vita civile e militare attraverso la ricostruzione storica vivente;
- contribuire alla promozione ed alla diffusione della pubblicistica derivante dagli studi storici promossi ed effettuati dai soci dell'Associazione ed all'organizzazione, partecipazione e promozione di convegni, documentari, servizi fotografici e cinematografici;
- curare la promozione e l'organizzazione di incontri, raduni e rievocazioni storiche, anche a cadenza periodica, a livello locale, nazionale ed internazionale.

Art. 3 (Durata)

La durata dell'Associazione Culturale "Marino Simic" é fissata fino al 31/12/2050; l'Associazione potrà essere sciolta anticipatamente oppure prorogata ad una data successiva solo con delibera dell'Assemblea dei Soci appositamente convocata.

In caso di scioglimento anticipato, tutti i beni sociali verranno destinati ad Associazioni e/o Enti aventi finalità culturali affini.

Art. 4 (Soci)

Possono divenire membri dell'Associazione tutti i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età.

Coloro che vogliono divenire associati devono farne richiesta al Consiglio Direttivo, indicando il domicilio cui debbono essergli inviate le comunicazioni, anche via internet con posta elettronica, allegando la dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme e degli obblighi relativi.

L'elenco degli associati è tenuto aggiornato a cura del Consiglio Direttivo in un apposito registro.

La qualità di associato deve risultare nel suddetto registro. Tale qualità, oltre che per morte o per recesso da notificarsi con lettera raccomandata entro il mese di dicembre dell'anno in corso al Consiglio Direttivo dell'Associazione, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di:

- negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati
- violazione delle norme etiche o statutarie
- interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa
- condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico

L'apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata, il quale ha diritto di ricorso al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Le modalità associative garantiscono l'effettività del rapporto, escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, la quale non può essere mai di natura temporanea.

Si distinguono due categorie di aderenti: i soci ed i simpatizzanti.

Sono considerati soci tutti i fondatori e coloro i quali condividono le finalità associative e che, fatta domanda di ammissione all'Associazione, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo a farne parte. Ogni socio sottoscrive una quota annuale e la domanda di ammissione dell'aspirante socio deve essere accompagnata dal versamento di tale quota. In conseguenza dell'ammissione all'associazione, ciascun socio accetta integralmente il presente Statuto e riceve una tessera personale.

I soci possono essere in numero illimitato, versano la quota associativa annua, sono membri con diritto di voto dell'Assemblea generale dei soci e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo pur non partecipandone alle decisioni.

Sono considerati simpatizzanti coloro che vogliono unicamente contribuire a sostenere le attività dell'Associazione, sia mediante una partecipazione economica sia prendendo parte attiva ad una o più attività sociali.

I simpatizzanti possono assistere all'Assemblea generale dei soci senza diritto di voto.

Art. 5 (Organi sociali)

Gli organi sociali sono composti da:

- a) Consiglio Direttivo;
- b) Assemblea dei soci.

Art. 6 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario e dai Consiglieri, per un massimo di sette membri; esso ha la funzione di programmare, dirigere e realizzare tutte le attività dell'Associazione, nonché seguire la sua ordinaria e straordinaria amministrazione. I suoi membri sono nominati tra tutti i soci iscritti con votazione a scrutinio segreto dell'Assemblea generale dei soci.

I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto a compensi di alcun genere e natura e non possono cumulare le cariche in seno al Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo rimane in carica un biennio, al termine del quale si procede alla sua nomina mediante votazione dell'Assemblea Generale dei soci.

In caso di cessazione di un consigliere nel corso dell'esercizio è in facoltà del Consiglio Direttivo cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima assemblea. In caso di cessazione della maggioranza dei consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e le sue delibere sono valide a maggioranza dei presenti.

Sono di competenza del Consiglio Direttivo in particolare:

- la preparazione del rendiconto delle attività svolte dall'Associazione nel corso dell'anno precedente
- la formulazione del programma dettagliato di attività e la sua realizzazione
- il vaglio delle richieste di associazione
- l'approvazione dei regolamenti necessari per la gestione dell'associazione

Art. 7 (Assemblea dei Soci)

L'Assemblea dei soci è composta dalla totalità dei soci iscritti all'Associazione e si riunisce in via ordinaria una volta all'anno per deliberare il bilancio associativo e per il rinnovo biennale delle cariche sociali. Potrà essere tuttavia convocata in via straordinaria a seguito di domanda deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo o su richiesta dei due terzi dei soci.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e da un Segretario designato dal Presidente medesimo, che curerà la redazione del verbale dell'assemblea.

L'assemblea è convocata con avviso scritto (lettera raccomandata, fax o e-mail) contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare inviato ad ogni associato almeno sette giorni prima della data prevista.

L'assemblea è valida in prima convocazione se viene raggiunta la maggioranza semplice dei soci iscritti; in seconda convocazione, prevista almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è atta a deliberare con la presenza di qualsiasi numero dei soci.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o comunque in modo palese e non sono ammesse votazioni per delega; le decisioni sono valide a maggioranza dei presenti.

Art. 8 (Rappresentanza)

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza sociale, la gestione della normale attività sociale, la firma degli atti e, se del caso, può predisporre incassi e pagamenti e il conseguente rilascio di quietanze a nome dell'Associazione. Nel caso di assenza o impedimenti del Presidente, la rappresentanza sociale viene assunta dal vice-Presidente fino al rientro del Presidente stesso.

Art. 9 (Regolamento interno)

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione potrà essere disciplinato da un regolamento interno emanato dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea generale dei soci.

Art. 10 (Modifiche e/o integrazioni)

Modifiche e/o integrazioni al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo all'Assemblea generale dei soci.